COMUNE DI LONGIANO
Comune di Longiano
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0011711/2025 del 25/09/2025
Firmatario: PARIDE SAVINI

COMUNE DI LONGIANO

PROVINCIA DI FORLI' – CESENA

PIAZZA TRE MARTIRI n. 8

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA CROCETTA

COMUNE DI LONGIANO PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

VALSAT

PROCEDIMENTO DI LOCALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA CON EFFETTI DI VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI E APPOSIZIONE DI VINCOLI ESPROPRIATIVI EX ART. 53 LR 24/2017

25/8/2025 - EMISSIONE - REV. 0

Indice

1. PREMESSA 3
2. INTRODUZIONE 4
3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 10
4. DESCRIZIONE VARIANTE URBANISTICA OGGETTO DELLA VALSAT 11
5. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE 12
5.1. Finalità 12
5.2. Inquadramento territoriale 15
5.3. PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna) 16
5.4. PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì Cesena) 16
5.5. PSC - Piano Strutturale Comunale (Longiano) 27
5.6. PRG - Piano Regolatore Generale (Comune di Longiano) 28
5.7. Piano stralcio regionale per il rischio idrogeologico 29
6. RISCHI AMBIENTALI POTENZIALI 30
6.1. Inquinamento dell'aria 30
6.2. Inquinamento dell'acqua 33
6.3. Inquinamento luminoso 34
6.4. Energia 36
6.5. Rifiuti 37
6.6. Suolo e Invarianza Idraulica 38
6.7. Rischio sismico 40
6.8. Inquinamento Acustico 40
6.9. Sistema agricolo - Sistema paesaggistico-ambientale - Ecosistemi 41
6.10. Patrimonio culturale, storico e archeologico 42
6.11. Popolazione e salute umana 42
7. SINTESI VERIFICA DEI POSSIBILI IMPATTI SUI SISTEMI SENSIBILI 44
8. CONCLUSIONI 45

1. PREMESSA

Il presente progetto di localizzazione di opera pubblica (pista ciclopedonale) con effetti di variante agli strumenti urbanistici di PRG è strettamente funzionale alla scelta di creare un percorso pedonale e ciclabile, protetto, lungo via Crocetta, fra il centro della frazione di Crocetta e la zona artigianale di via 11 settembre.

Il processo di approvazione del progetto, in variante ai piani urbanistici comunali, è avviato con procedimento unico, disciplinato dall'art.53 della LR 24/2017; si tratta, infatti, di progetto non sottoposto a VIA, di interesse pubblico e che implica l'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.

2. INTRODUZIONE

La Direttiva 2001/42/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi; essa introduce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.

La Direttiva 2001/42/CE obbliga, ai fini di una efficace Valutazione Ambientale, alla elaborazione di un Rapporto ambientale, allo svolgimento di consultazioni, alla valutazione di quanto abbiano influito il rapporto ambientale e i risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e alla messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007, poi successivamente modificata dal D.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

Lo stesso D.Lgs. 4/2008 recante "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale"; nell'art. 35 della Parte Seconda che disciplina, tra l'altro, le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), stabilisce che le Regioni devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore e che, in mancanza di norme regionali vigenti, trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso.

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la direttiva europea sulla VAS (Dir.2001/42/CE) con la L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio",

che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la "valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale" (ValSAT) come elemento costitutivo del piano approvato.

È stata fatta così la scelta di integrare la valutazione ambientale del piano nell'ambito del processo di formazione degli strumenti territoriali e urbanistici, ponendo in capo all'amministrazione procedente l'onere di elaborare un apposito documento costituente parte integrante del piano, la ValSAT, nella quale individuare, descrivere e valutare, alla luce delle ragionevoli alternative, i prevedibili impatti ambientali e territoriali conseguenti alla attuazione delle sue previsioni. Questo elaborato deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso.

Sulla ValSAT, come su ogni altro elaborato del piano, l'amministrazione procedente raccoglie tutti i contributi e le proposte avanzate dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di pianificazione (ove prevista), dal pubblico, dalle autorità chiamate ad esprimere il proprio parere sul piano e dal livello sovraordinato: Provincia o Regione, che partecipano alla formazione e approvazione dello strumento, esprimendosi sui suoi contenuti, in sede di riserve, osservazioni o intesa finale.

Lo Stato Italiano ha provveduto a recepire la Direttiva 2001/42/CE con il Decreto legislativo n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale", successivamente modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.

I decreti legislativi di recepimento hanno introdotto un'ulteriore figura, non prevista dalla Direttiva, l'autorità competente, per concorrere all'istruttoria preliminare della valutazione ambientale e assumere gli atti che integrano l'insieme di contributi e valutazioni di cui dovrà tener conto l'amministrazione procedente in sede di approvazione del piano.

La Regione, per evitare il blocco dei processi di pianificazione in corso, con una legge regionale di prima applicazione, la n. 9 del 2008, e con una circolare esplicativa emanata il 12

novembre 2008, ha individuato l'autorità competente per i diversi piani e ha recepito nell'ordinamento regionale quanto disposto dalla direttiva e dai decreti di recepimento.

In attesa di una legge regionale organica in materia di VAS è apparso, tuttavia, indispensabile procedere a un più completo recepimento, al fine di assicurare certezza e uniformità dell'azione amministrativa nel campo del governo del territorio.

Il recepimento della Direttiva in materia di VAS ha, di conseguenza, imposto alla Regione una parziale revisione della procedura di approvazione dei piani in sede di approvazione della L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" con la quale sono state apportate modifiche anche alla L.R. 20/2000.

La L.R. n. 6/2009 ha improntato il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani a criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva in materia di VAS, proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure di approvazione dei piani.

È stata innanzitutto confermata la scelta, già operata dalla L.R. n. 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Viene riconosciuto a tal fine al documento di ValSAT il valore di rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano.

In tal modo per ciascun piano si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. n. 20 del 2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della medesima legge.

La valutazione ambientale diviene parte qualificante del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fatti salvi i casi

di varianti minori e di piani attuativi esclusi dalla valutazione.

È stata confermata la scelta già operata dalla L.R. n. 9 del 2008 di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, la Provincia per i piani comunali e la Regione per i piani provinciali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. n. 20 del 2000.

La Circolare regionale del 1/02/2010 (terza circolare di approfondimento dei contenuti della L.R. 6/2009) illustra i contenuti delle modifiche apportate alla L.R. 20/2000.

Il comma 5 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 individua le varianti minori ai piani che, non presentando significativi ambiti di discrezionalità nei loro contenuti, non comportano la necessità della valutazione ambientale. Tali varianti, infatti, non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dalla pianificazione vigente. Esse infatti non comportano effetti significativi sull'ambiente in quanto non modificano le scelte localizzative, i dimensionamenti e le caratteristiche degli insediamenti o delle opere già previsti e valutati dai piani variati.

Il comma 5 elenca, in dettaglio, quali varianti esentate dall'obbligo di preventiva valutazione di sostenibilità, quelle varianti che hanno come unico contenuto:

- rettifiche degli errori materiali;
- modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;
- modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;
- modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale;

- la più puntuale localizzazione, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, di opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o la reiterazione del vincolo espropriativo.

Nella considerazione che anche i PUA di mero recepimento delle previsioni dei POC non comportano effetti significativi sull'ambiente, il comma 4 dell'art. 5 ha stabilito una speciale procedura che, nella piena garanzia dei principi e delle esigenze procedurali stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, consente di esentarli dalla valutazione ambientale. La disposizione prevede che la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC può valutare che il medesimo POC abbia integralmente disciplinato, ai sensi dell'articolo 30, gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali e che, pertanto, i PUA che non comportino variante al POC non debbano essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto meramente attuativi dello stesso piano.

Sempre il comma 4 dell'art. 5 specifica che non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dall'art. 5 della L.R. 20/2000 i PUA attuativi di un POC, dotato di ValSAT, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.

L'art. 19 della nuova Legge quadro (Principi di integrazione e non duplicazione della valutazione) ribadisce al comma 6 che sono esclusi dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale le varianti che, non riguardando le tutele e le previsioni di piano sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente, si limitano a introdurre:

a) rettifiche degli errori materiali;

b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti;

c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi;

d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in strumenti di pianificazione nazionali, regionali, metropolitani o d'area vasta di cui sia già stata svolta la valutazione ambientale;

e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già localizzate e valutate in piani vigenti o per la reiterazione del vincolo stesso.

Il medesimo art. 19 al comma 7 esclude dalla valutazione gli accordi operativi e i piani attuativi di iniziativa pubblica, nel caso di cui all'articolo 11, comma 1 (cioè quando si tratti di accordi e PUA di iniziativa pubblica meramente attuativi delle previsioni del PUG, che riguardino aree collocate all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e per i quali il Comitato Urbanistico, in sede di esame della disciplina di rigenerazione urbana del PUG, attesti che il PUG ha stabilito una disciplina urbanistica di dettaglio che non conferisce significativi margini di discrezionalità nella predisposizione dell'accordo operativo e del piano attuativo di iniziativa pubblica e ha valutato compiutamente gli effetti ambientali e territoriali degli interventi previsti).

Sono inoltre esclusi anche i permessi di costruire convenzionati di cui all'articolo 11, comma 2 della medesima legge 24.

3. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per la redazione del presente studio e le valutazioni di sostenibilità preventive, è stato preso in esame il seguente quadro normativo:

- Direttiva 2001/42/CE – Allegato II;
- D.Lgs. n. 4/2008 correttivo al D.Lgs. n. 152/2006 – Allegati I e VI;
- L.R. 13 giugno 2008, n. 9;
- L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (previgente);
- Circolare RER prot. 2008/269360 del 12 novembre 2008 “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9”;
- Circolare RER prot. 2010/23900 del 1 febbraio 2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009”
- L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (art. 18)

4. DESCRIZIONE VARIANTE URBANISTICA OGGETTO DELLA VALSAT

Il presente studio costituisce un documento di supporto per l'approvazione della variante urbanistica, finalizzata a recepire il progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova pista ciclopedonale lungo via Crocetta e sarà approvato nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 53 della LR 24/2017 per la localizzazione di opera pubblica in variante agli strumenti urbanistici, unitamente alla variante al PRG conseguente a tale localizzazione.

I contenuti e le finalità del PFTE sono dettagliatamente descritti nelle relazioni e negli elaborati di progetto, che saranno allegati agli atti della Conferenza di servizi appositamente indetta e ai quali si rimanda per ogni approfondimento, onde evitare di appesantire inutilmente il presente documento, volto esclusivamente a verificare la compatibilità degli elementi di variante urbanistica con gli strumenti prescrittivi e di vincolo e a descrivere gli effetti prevedibili sull'ambiente e la salute dei cittadini, individuando le eventuali misure di compensazione e ripristino ambientale necessarie, nel rispetto delle vigenti norme di tutela ambientale.

5. VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

5.1. Finalità

La pianificazione territoriale non può che partire dal presupposto che il territorio è patrimonio non infinito e non riproducibile: dunque prima di qualsiasi intervento - pure se motivato da esigenze reali - è necessario comprendere non solo quale sia l'offerta di sviluppo che un territorio può esprimere, ma come creare e perseguire tale offerta di sviluppo senza creare squilibri e su tale obiettivo tarare la propria programmazione.

L'elaborazione della presente variante urbanistica si avvale della procedura della valutazione di sostenibilità, quale processo di accertamento preliminare e preventivo degli effetti sul territorio delle previsioni di progetto, delle quali viene valutata l'ammissibilità secondo criteri di sostenibilità ambientale e territoriale.

Lo svolgimento di tale attività assicura che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo presentino un bilancio complessivo positivo, cioè comportino un miglioramento o, quanto meno, non comportino un peggioramento della qualità del territorio, sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale.

Per questa ragione la legge da una parte afferma la necessità che i contenuti dei piani urbanistici siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal Quadro Conoscitivo del PSC, dall'altra stabilisce che l'intero processo di elaborazione delle previsioni dei piani sia accompagnato da una attività di analisi e verifica, che evidenzi i potenziali impatti delle scelte operate ed individui le misure idonee ad impedirli, ridurli o quantomeno compensarli.

Il presente studio di sostenibilità è quindi volto ad evidenziare i complessivi effetti che le azioni previste nell'ambito di intervento potranno determinare sull'ambiente e sulla popolazione, fornendo le indicazioni sugli impatti negativi che tali azioni potranno

eventualmente produrre e le misure che si rendono di conseguenza necessarie per mitigare o compensare tali impatti.

Se si parte dal presupposto che tale studio di sostenibilità non è solo un obbligo di legge ma è uno strumento di lavoro che accompagna il processo di scelta, allora è evidente che tale studio diventa un "abito mentale" che, a partire dagli elementi strutturali del territorio (le invarianti), aiuta ad orientare direttamente le scelte del piano, escludendo da subito le scelte non coerenti con gli obiettivi fissati ed in contrasto con le finalità di salvaguardia degli elementi strutturali del territorio.

Secondo tale principio, lo studio di sostenibilità ambientale finirà per coincidere con le stesse motivazioni poste a fondamento delle soluzioni progettuali individuate e gli esiti si tradurranno in:

- CONDIZIONI che si devono avverare prima che si possa procedere all'attivazione di un determinato intervento;
- PRESCRIZIONI per l'attuazione degli interventi (che potranno essere mitigative o compensative).

Per la definizione delle CONDIZIONI si richiamano in proposito alcuni degli obiettivi fondamentali indicati all'art. 1 - Principi e obiettivi generali - comma 2 - della LR 24/2017:

a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli

edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);

c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;

d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazioni tipiche che li connotano;

e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;

f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;

g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.

Con riferimento al sopracitato comma 2, nel presente procedimento di localizzazione di opera pubblica il Comune di Longiano assume quali CONDIZIONI di natura ambientale portanti:

- l’obiettivo di riduzione delle emissioni atmosferiche;
- l’obiettivo di riduzione e contenimento all’esposizione di inquinamento acustico;
- l’obiettivo di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente e della vita;
- l’obiettivo di perseguire il raggiungimento di una mobilità sostenibile e migliorare l’accessibilità del territorio.

Sulla base di tali presupposti, per tale ambito, alla luce dei sistemi ambientali e delle dotazioni infrastrutturali del Quadro Conoscitivo del PSC, viene verificata la compatibilità delle modifiche proposte con il sistema di vincoli, valori e vulnerabilità del territorio.

5.2. Inquadramento territoriale

La presente Valsat è normativamente necessaria come supporto della variante urbanistica ma non è necessaria per l'approvazione del PFTE.

Come illustrato nella RELAZIONE GENERALE del PFTE, cui si rimanda per ogni approfondimento, la pista ciclopedonale verrà realizzata in adiacenza alla via Crocetta e interesserà zone agricole, zone per lo sport e la protezione civile, zone a verde pubblico e in piccola parte, zone residenziali o destinate a strada dal vigente PRG.

L'approvazione del progetto comporta quindi l'esigenza di localizzare l'opera nel PRG, apponendo contestualmente i vincoli preordinati a esproprio sulle aree di terzi interessate dall'opera.

Pertanto nella valutazione degli impatti ambientali generati dalla presente variante urbanistica va tenuto presente che gli unici elementi di difformità del PFTE rispetto agli strumenti urbanistici sono costituiti dall'ampliamento del sedime stradale di via Crocetta e dalla correlata apposizione dei vincoli espropriativi.

Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, oggetto della presente valutazione di sostenibilità, per la costruzione di uno strumento di verifica degli impatti ambientali delle soluzioni progettuali ipotizzate, sono i seguenti:

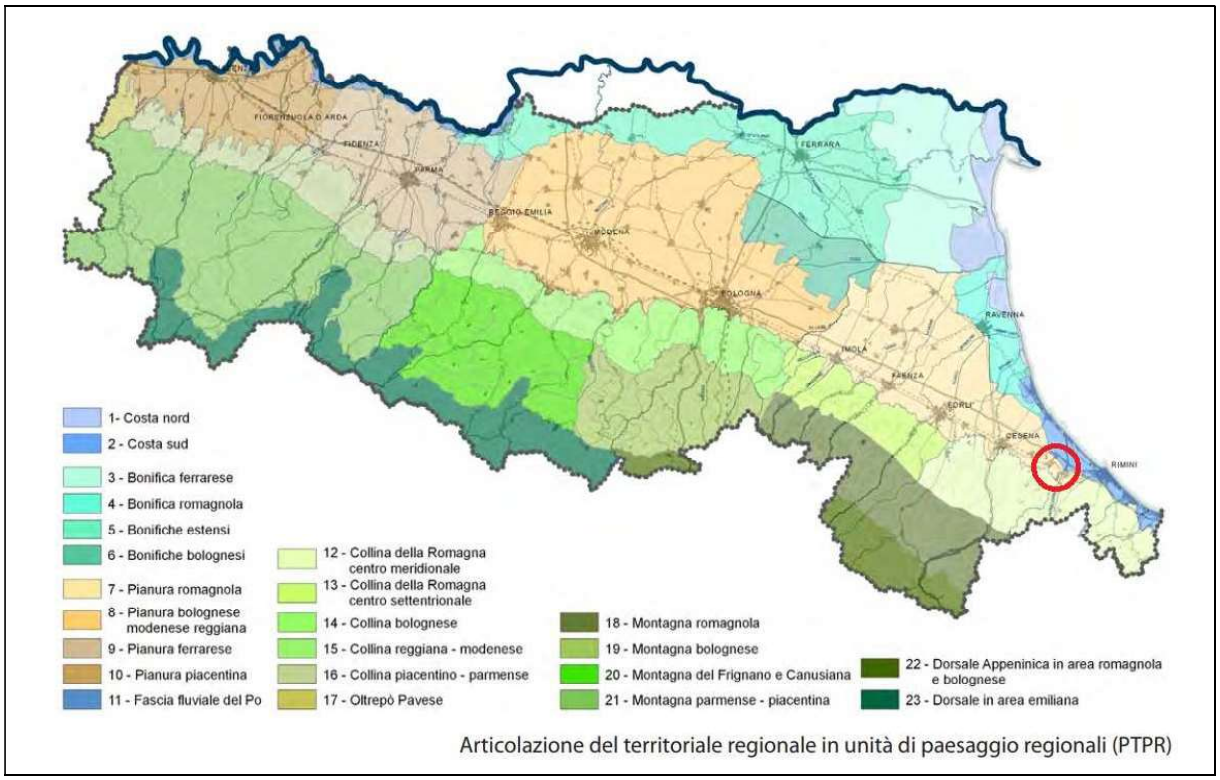
- PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna)
- PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì-Cesena)
- PSC - Piano Strutturale Comunale (Longiano)

Tali strumenti di pianificazione forniscono un'ampia documentazione, indispensabile per la costruzione del quadro conoscitivo del territorio di Longiano e dell'area oggetto di trasformazione.

Tali strumenti possono essere di orientamento oppure di vincolo (in quanto prescrittivi) per la progettazione.

5.3. PTPR - Piano Territoriale Paesistico Regionale (Emilia-Romagna)

L'area oggetto di intervento risulta compresa dal PTPR nell'unità di paesaggio n.7 - pianura romagnola (cerchietto rosso nella immagine seguente).

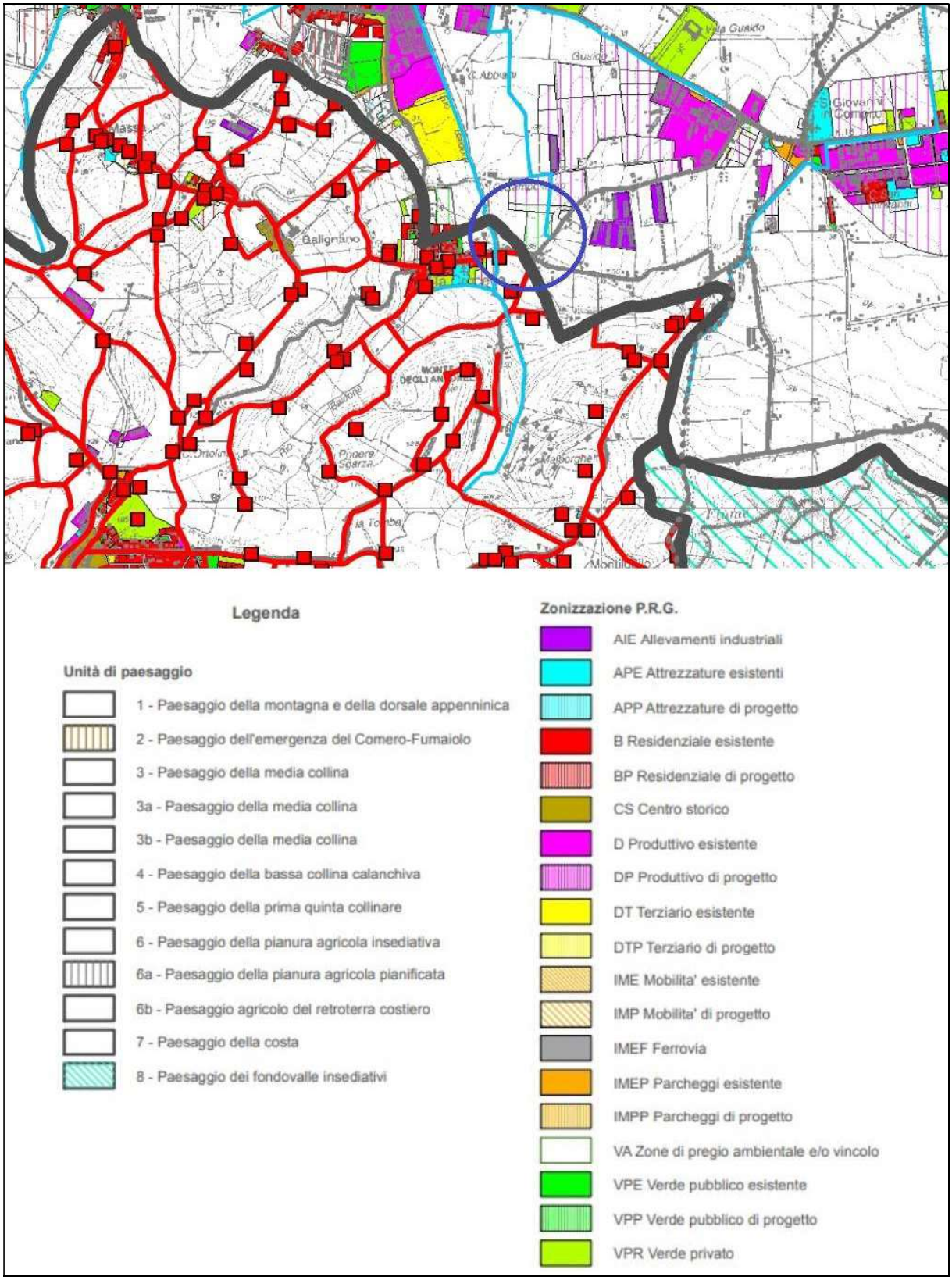


PTPR unità di paesaggio

5.4. PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Forlì Cesena)

L'area oggetto di intervento, in base alla Tavola 1 del PTCP "Unità di paesaggio" (cerchietto blu nell'immagine seguente), ricade in parte nella zonizzazione "VPP verde

pubblico di progetto" e in parte nell'unità di paesaggio 6 "paesaggio della pianura agricola insediativa", con elementi della matrice insediativa storica.

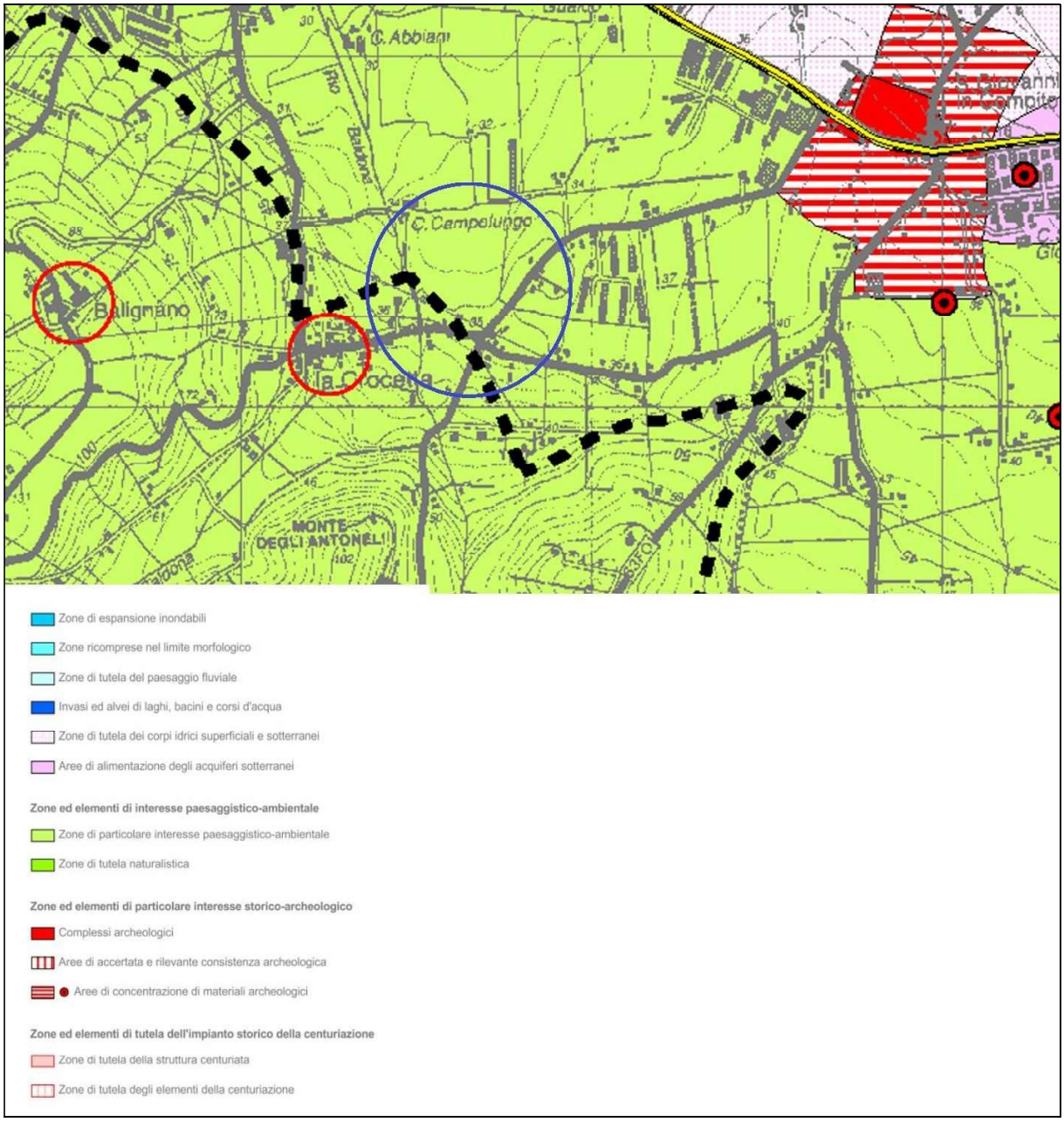


PTCP unità di paesaggio

In base alla Tavola 2 del PTCP "Zonizzazione paesistica" (cerchietto blu nell'immagine seguente), tutta l'area di intervento rientra nella "zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale" (Art. 19, come riportato di seguito).

La linea nera tratteggiata indica il confine fra zona di pianura e zona di collina.

L'area archeologica più prossima è quella di San Giovanni in Compito (retino di colore rosso e retino a strisce rosse e bianche), a circa 1 km di distanza.



PTCP zonizzazione paesistica

Art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.

2. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3) del secondo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 o ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.;

b) le previsioni incluse dagli strumenti urbanistici generali vigenti e già approvati alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con
delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati;

c) le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di approvazione della componente paesistica del P.T.C.P., avvenuta con delibera di Giunta Regionale n. 1595 del 31 luglio 2001, per gli ulteriori ambiti da questa individuati.

3. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, diverse da quelle di cui al precedente secondo comma, valgono le prescrizioni dettate dai commi quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo; gli indirizzi del dodicesimo comma.

4. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;

b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;

c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;

d) sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

e) impianti di risalita, piste sciistiche e strutture di servizio;

f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

g) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al terzo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

4bis. La pianificazione settoriale provinciale potrà, ove ricorrano le condizioni di compatibilità e sicurezza ambientale e funzionale, motivatamente prevedere l'integrazione negli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani già esistenti di parti destinate allo

smaltimento di rifiuti speciali costituiti da scorie e ceneri pesanti residuate dai forni di incenerimento dei rifiuti solidi urbani in esercizio; tale integrazione non potrà in ogni caso eccedere il 30% in volume degli impianti già esistenti ed autorizzati. I medesimi strumenti della pianificazione settoriale provinciale potranno motivatamente individuare aree degradate, prioritariamente costituite da cave abbandonate o che comunque necessitino di interventi di ripristino ambientale, destinate allo smaltimento di rifiuti speciali inerti pretrattati provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.

5. *La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione e/o di programmazione di cui al quarto comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.*

6. *Nelle aree di cui al precedente terzo comma, a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:*
   - *a) attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;*
   - *b) rifugi e posti di ristoro;*
   - *c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;*
   - *d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie (maceri, fontanili e risorgive, prati umidi), zone umide e torbiere, prati stabili, boschi relitti di pianura ecc.).*

7. *Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e b) del sesto comma, gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.*

8. *La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può definire nelle aree di cui al terzo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di:*
   - *a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e precarie;*
   - *b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;*
   - *c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.*

9. *Nelle aree di cui al precedente terzo comma, fermo restando quanto specificato ai commi, quarto, quinto, sesto e ottavo, sono comunque consentiti:*

a) *qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m.;*

b) *l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;*

c) *la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;*

d) *la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessita di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.*

10. *Le opere di cui alle lettere c) e d) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b) del nono comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.*

11. *Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al ottavo comma, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:*

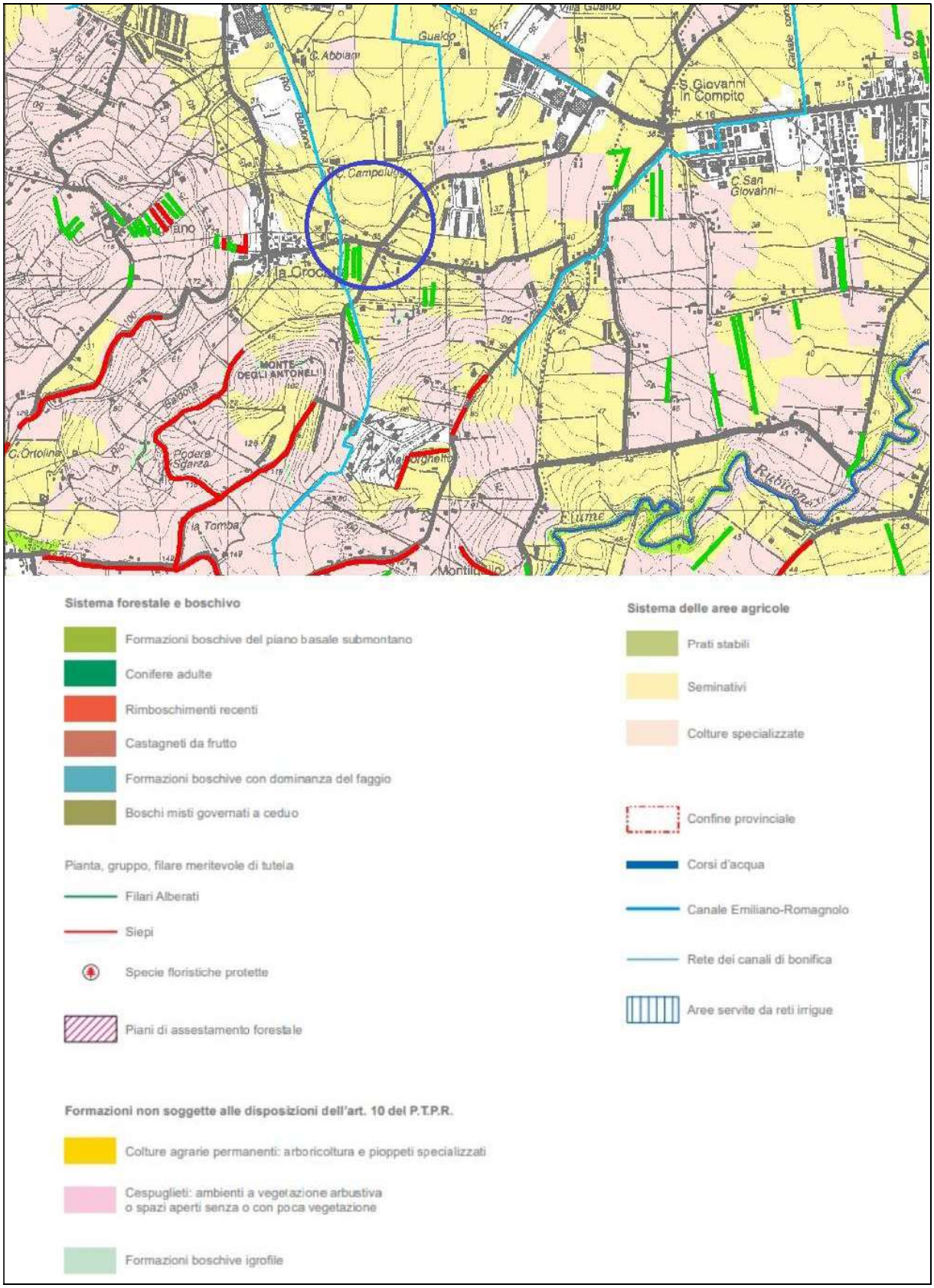
a) *l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;*

b) *la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;*

avendo riguardo per quanto previsto all'art. 38 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m., che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, di cui all'art. 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e s.m. e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.

12. *I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.*

In base alla Tavola 3 del PTCP "Carta forestale e uso dei suoli" (cerchietto blu nell'immagine seguente), tutta l'area d'intervento è zonizzata come "seminativo" (Art. 11).



PTCP uso dei suoli

In base alla Tavola 4 del PTCP "Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale" (cerchietto blu nell'immagine seguente), tutta l'area d'intervento è caratterizzate da ricchezza delle falde idriche (Art. 28 - Zona A).



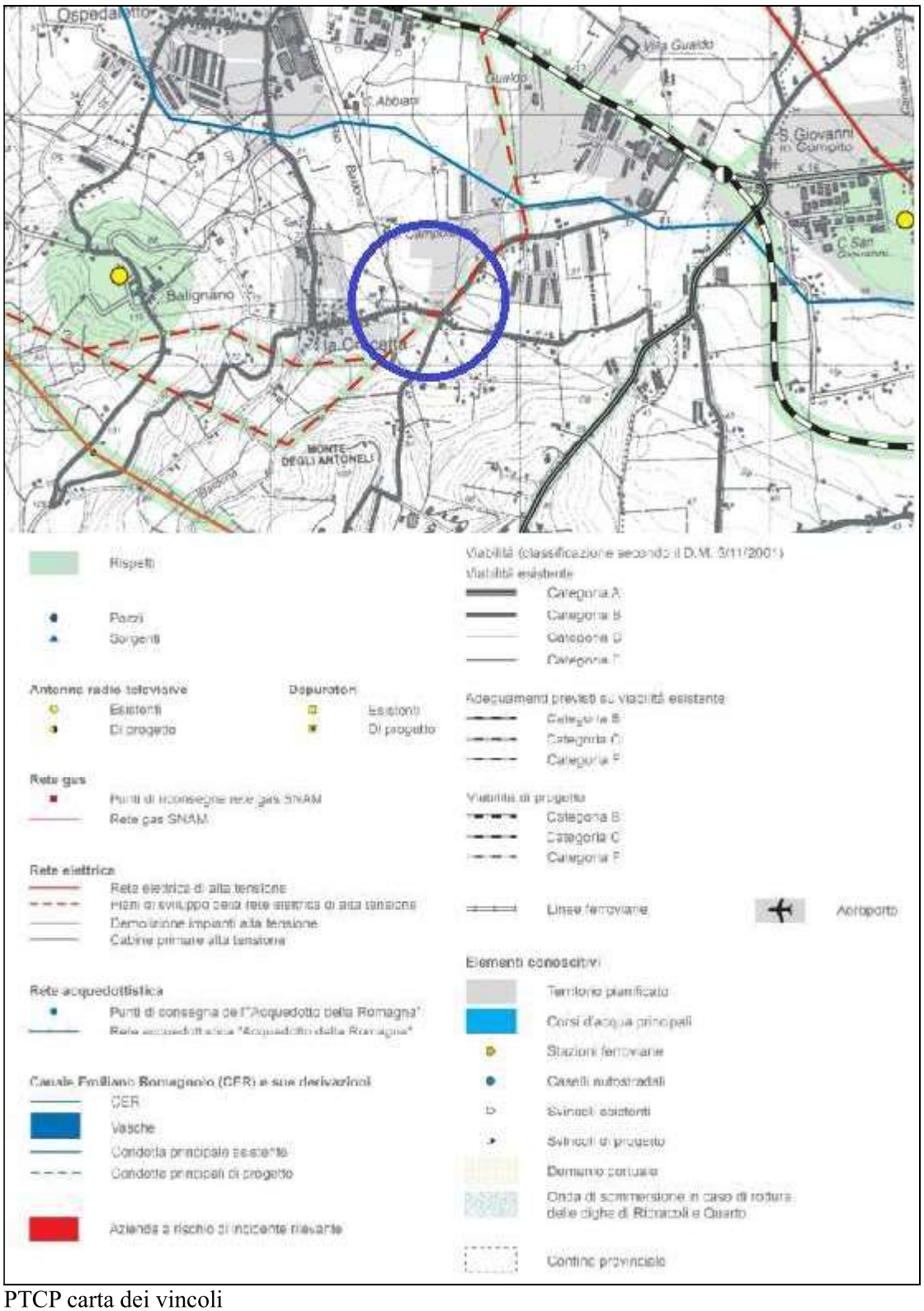
PTCP dissesto e vulnerabilità territoriale

In base alla Tavola 5 del PTCP “Schema di assetto territoriale” (cerchietto blu nell’immagine seguente), l’area d’intervento ricade in parte in ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (Art. 74) e in parte in ambiti pianificazione previgente.



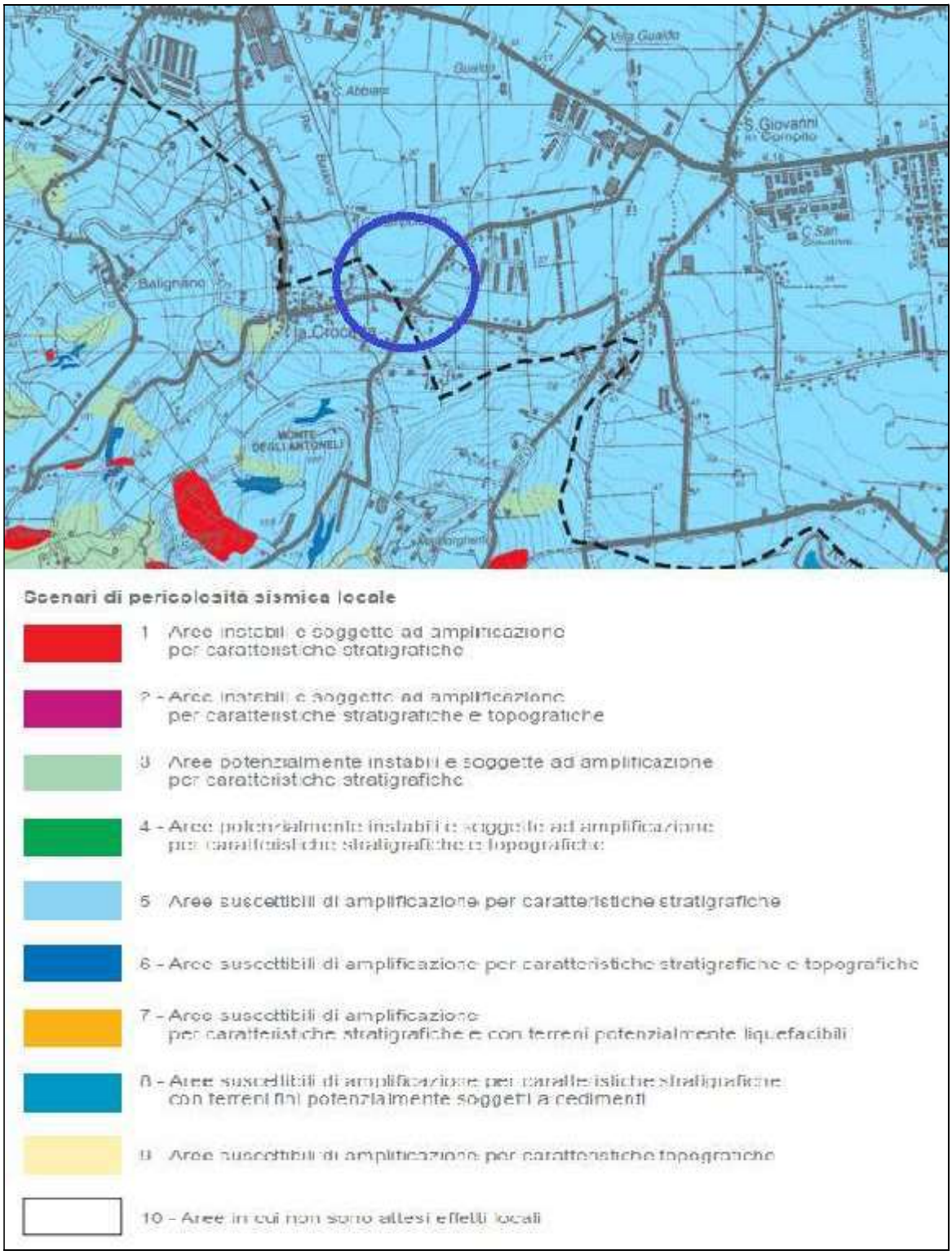
PTCP schema di assetto territoriale

In base alla Tavola 5b del PTCP "Carta dei vincoli" (cerchietto blu nell'immagine seguente), l'area d'intervento ricade in parte nel territorio pianificato, in parte nelle zone di rispetto dello stesso ed è lambita da linee di sviluppo della rete elettrica ad alta tensione.



PTCP carta dei vincoli

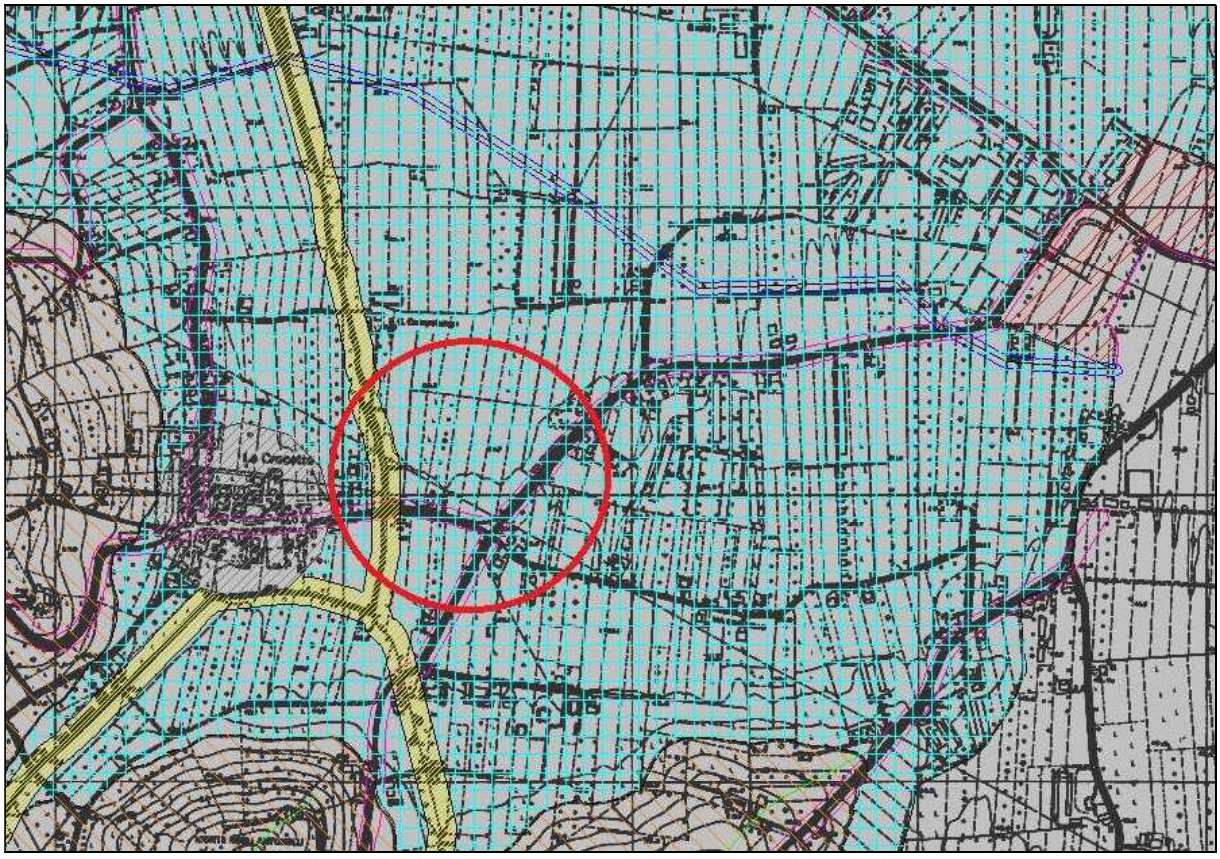
In base alla Tavola 6 del PTCP "Rischio sismico" (cerchietto blu nell'immagine seguente), tutta la zona d'intervento ricade in aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche.



PTCP rischio sismico

5.5. PSC - Piano Strutturale Comunale (Longiano)

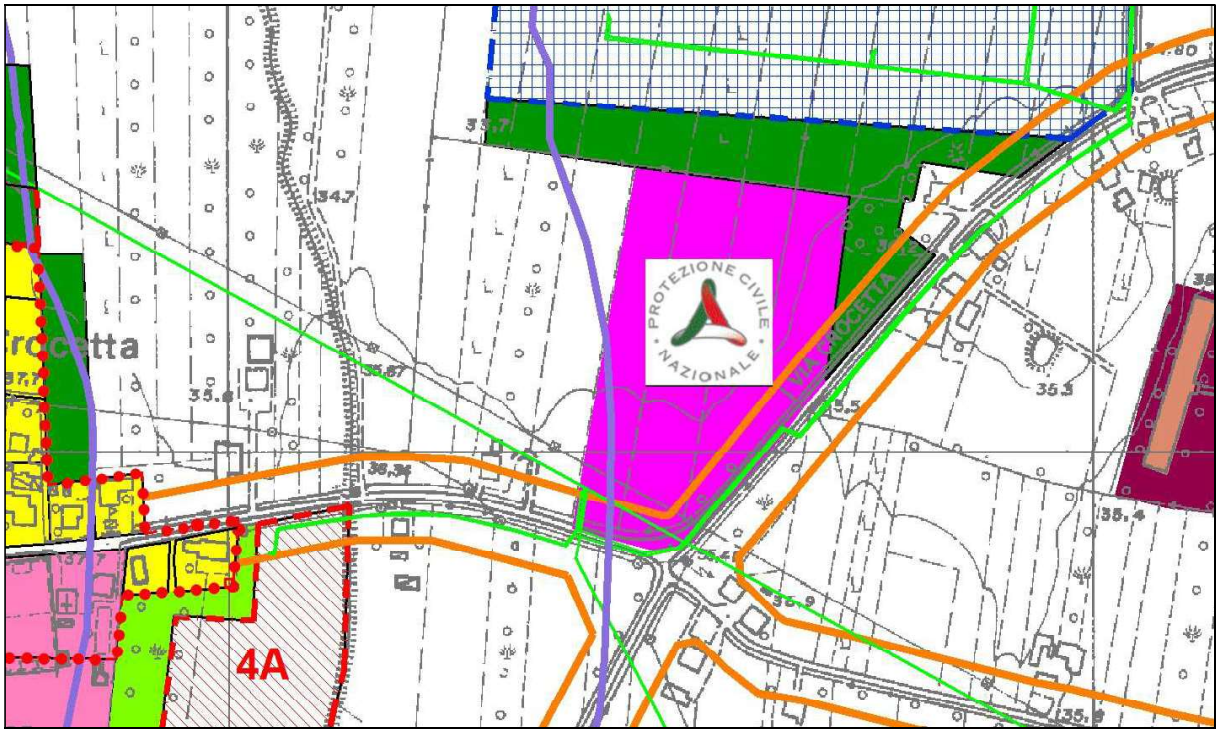
L'area oggetto di intervento, in base alla Tavola 2 del PSC "Carta dei vincoli" (cerchietto blu nell'immagine seguente), ricade tutta in zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (retino azzurro) con i vincoli della fascia di rispetto stradale lungo via Crocetta (linee di colore viola) e della fascia di rispetto fluviale lungo il Rio Baldona (retino di colore giallo).



PSC carta dei vincoli

5.6. PRG - Piano Regolatore Generale (Comune di Longiano)

L'area oggetto di intervento, in base alla Tavola del PRG 2000 vigente, come meglio si evince dall'estratto seguente, presenta una piccola zona residenziale del centro abitato di Crocetta (retino di colore giallo), una zona agricola (colore bianco), una zona per la protezione civile con campo da calcio (retino di colore viola), una zona a verde pubblico (colore verde scuro) con un piccolo inserto agricolo (casa privata di civile abitazione), fino ad arrivare alla zona artigianale di via 11 settembre (retino blu a scacchiera).

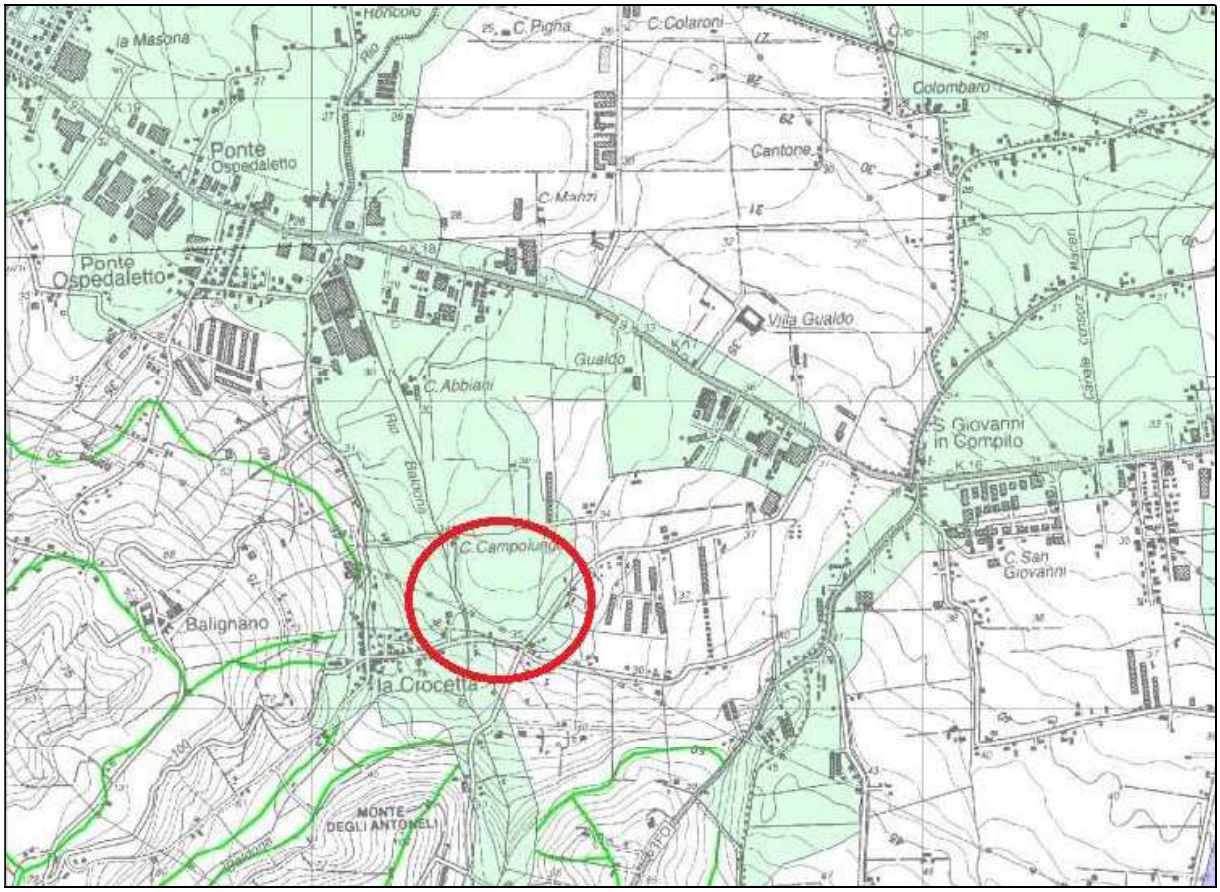


PRG 2000 vigente Comune di Longiano

Le linee di colore verde chiaro rappresentano linee elettriche MT.

5.7. Piano stralcio regionale per il rischio idrogeologico

Dal punto di vista idrogeologico, quasi tutta la zona di intervento (cerchio rosso dell'immagine seguente) è classificata dal Piano di bacino della Regione (Piano stralcio per il rischio idrogeologico) come area di potenziale allagamento, con il tirante idrico variabile da 20 a 50 cm.



Estratto piano stralcio regionale per il rischio idrogeologico

6. RISCHI AMBIENTALI POTENZIALI

Le matrici ambientali che di norma devono essere analizzate per comprendere effetti e rischi delle trasformazioni sul territorio sono di seguito elencati.

6.1. Inquinamento dell'aria

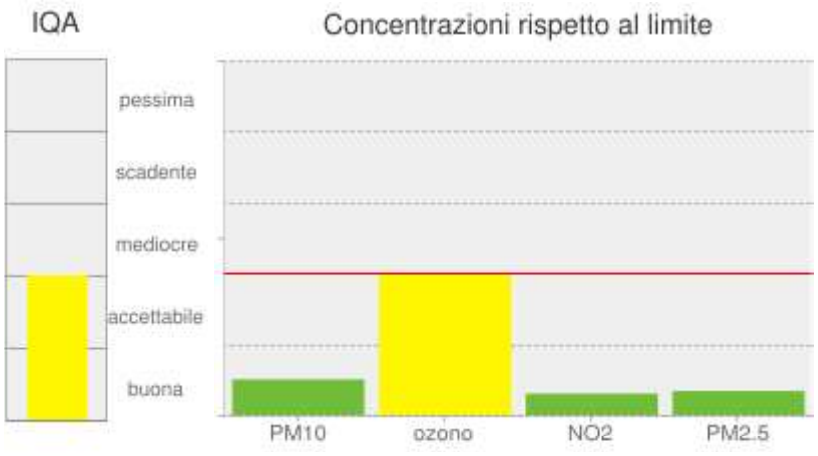
L'inquinamento atmosferico costituisce una delle maggiori criticità ambientali, peraltro in continua crescita e "diversificazione". Inquinanti critici nei decenni passati, quali l'ossido di carbonio, risultano oggi ampiamente ricondotti al di sotto delle soglie normative, altri si sono mostrati nocivi solo quando l'innovazione nelle tecnologie di rilevamento ne ha permesso una migliore caratterizzazione chimica e granulometrica. Basti pensare alle polveri sottili (PM10), il particolato con un diametro aerodinamico medio inferiore a 10 μm; polveri di tali dimensioni sono definite inalabili, in grado cioè di superare le barriere naturali presenti nel tratto superiore delle vie aeree. In particolare una frazione del PM10, il cosiddetto PM2,5, è costituito da polveri estremamente fini che possono giungere fino agli alveoli polmonari causando i danni maggiori all'organismo. Sono numerosi gli studi epidemiologici che confermano l'esistenza di una correlazione tra presenza di polveri fini e patologie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare. Il traffico veicolare si conferma la fonte maggiore di inquinamento atmosferico, specialmente nelle aree urbane, anche se è ormai dimostrato (e la stessa normativa lo ha indicato) che il fenomeno resta prevalentemente di "area vasta", dominato da processi di dispersione e di chimica dell'atmosfera che si esplicano a scale di bacino.

La base conoscitiva utilizzata per caratterizzare il territorio comunale in termini di emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti è il Piano di gestione della qualità dell'aria della Provincia di Forlì- Cesena (P.G.Q.A.) approvato nel luglio 2007 che, oltre a delineare i

principali aspetti conoscitivi anche legati alla costruzione di un inventario “locale” delle emissioni, indica le azioni a carico dei Comuni per il conseguimento degli obiettivi di risanamento/miglioramento/mantenimento della qualità dell'aria, inoltre i sistemi di modellistica e i dati raccolti dalla rete regionale di misura, con la pubblicazione di report annuali, consentono di avere indicazioni sulla qualità dell'aria in ogni comune del territorio dell'Emilia-Romagna - anche ove non siano presenti stazioni di rilevamento - sia come previsione sia come stima della concentrazione degli inquinanti per le giornate trascorse.

I grafici della concentrazione degli inquinanti per il Comune di Longiano sotto riportati, ricavati dal sito della Regione Emilia Romagna - ARPAE, riportano la valutazione da modello formulata nel mese di giugno 2025 secondo un Indice (IQA) che rappresenta sinteticamente lo stato complessivo dell’inquinamento atmosferico

Legenda IQA	Buona <50	Accettabile 50-99	Mediocre 100-149	Scadente 150-199	Pessima >200



Gli inquinanti che hanno effetti a breve termine inclusi nella definizione degli indici di qualità dell’aria per l’Emilia Romagna sono il particolato (**PM10**), il biossido di azoto (**NO2**) e l’ozono (**O3**) che tra gli inquinanti con effetti a breve termine sono quelli che nella nostra regione presentano le maggiori criticità. Sono stati invece esclusi il CO e l’SO2 che hanno conosciuto negli ultimi decenni una drastica diminuzione delle loro concentrazioni tanto da essere ormai stabilmente e ampiamente sotto ai limiti di legge.

In sintesi, dai dati registrati e dai risultati che emergono dalla applicazione dei modelli previsionali a scala provinciale, sulla base del rapporto ARPAE sulla qualità dell’aria dell’anno 2024 per il Comune di Longiano si ricava:

PM10 - Stato attuale

La media annuale del PM10 è da tempo abbondantemente entro i limiti (40 µg/m3). Il 2024 ha visto anche il rispetto del numero massimo di superamenti giornalieri consentiti. La stazione

di fondo suburbano a Savignano si conferma come quella caratterizzata da concentrazioni di particolato PM10 superiori a quelle che si registrano presso le altre stazioni di misura provinciali; all'opposto la stazione situata in zona collinare e a distanza dalle fonti antropiche di particolato fine, è quella che ha presentato i livelli più bassi di concentrazione.

PM10 - Trend di lungo periodo 

Per quanto la media annuale sia da tempo entro i limiti di legge, il numero massimo di superamenti giornalieri è ancora molto legato alle condizioni meteorologiche e non è detto che sia rispettato anche negli anni successivi.

PM2.5 - Stato attuale 

La media annuale del PM2.5 è da tempo entro i limiti (concentrazione media annuale 25 μg/m3) in tutte le stazioni della rete provinciale.

PM2.5 - Trend di lungo periodo 

Per quanto la media annuale sia da tempo entro i limiti di legge, non si nota alcun particolare miglioramento nelle concentrazioni misurate.

NO2 - Stato attuale 

Non si registrano da tempo superamenti del limite massimo orario per questo inquinante. Anche la media annuale è da tempo entro i limiti (concentrazione media annuale 40 μg/m3, concentrazione massima oraria 200 μg/m3 da non superarsi più di 18 volte in un anno e soglia di allarme concentrazione massima oraria 400 μg/m3) e nelle zone collinari risulta praticamente assente per la maggior parte dell'anno.

NO2 - Trend di lungo periodo 

Per quanto la media annuale sia da tempo entro i limiti di legge e non si registrino più superamenti della media oraria, i livelli di NO2 non sono in apprezzabile calo.

O3 - Stato attuale 

L'anno 2024 è stato caratterizzato da un numero maggiore di superamenti rispetto all'anno precedente e i limiti di legge non sono rispettati.

O3 - Trend di lungo periodo

La natura secondaria dell'ozono non è di facile controllo. Il trend di lungo periodo per questo inquinante non è in miglioramento apprezzabile.

Altre componenti di minore criticità per la regione Emilia Romagna, costituiti da C_6H_6 e CO sono ormai molto vicini al limite di quantificazione strumentale, sia allo stato attuale che su trend di lungo periodo.

La realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, alla luce delle considerazioni di cui sopra, produrrà una deviazione parziale del traffico automobilistico in favore di quello ciclistico e pedonale e contribuirà a migliorare la qualità dell'aria a livello locale. La riduzione della congestione veicolare comporterà una diminuzione delle emissioni di particolato (PM10, PM2.5), ossidi di azoto (NOx) e ozono (O_3).

Pertanto, il presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincoli espropriativi ex art. 53 L.R. 24/2017, per i benefici diretti e indiretti sopra descritti, non produrrà impatti negativi (eccetto i trascurabili effetti transitori su atmosfera, clima e traffico, durante la fase di cantiere) ma contribuirà al miglioramento della situazione attuale della matrice aria.

6.2. Inquinamento dell'acqua

La tutela e la gestione delle risorse idriche è regolamentata dalla Direttiva Europea 2000/60/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/2006, che rappresenta una

radicale innovazione nell'ambito della tutela della "risorsa acqua" e quindi del relativo monitoraggio e classificazione delle acque, di stretta competenza delle agenzie per l'ambiente.

La tutela quali-quantitativa dell'acqua passa attraverso attività di monitoraggio e controllo, dalle quali si possono ottenere dati e informazioni che costituiscono il patrimonio informativo, sullo stato e sugli impatti, determinati dalle pressioni e dai drivers al fine di predisporre le risposte, costituite da prescrizioni, leggi, piani e programmi, nonché interventi strutturali, quali strumenti di tutela.

Nel Piano Stralcio per il rischio idrogeologico e nel PSC, come sopra richiamati, non sono evidenziati elementi di criticità e vincoli particolari in merito alla qualità dell'acqua.

La realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, non influirà sui consumi idrici poiché non si tratta di attività idroesigente.

I necessari adattamenti delle fognature e dei canali di scolo non produrranno cambiamenti significativi alla rete fognaria e idrografica esistente.

Pertanto, il presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincoli espropriativi ex art. 53 L.R. 24/2017, non produrrà impatti negativi della situazione attuale della matrice acqua.

6.3. Inquinamento luminoso

L'inquinamento da fonti luminose può divenire fonte di disturbo, anche significativo, per l'uomo e per gli ecosistemi prossimi alle fonti luminose. È quindi opportuno prevedere metodi idonei e opportuni per contenere il consumo energetico entro limiti accettabili, unicamente dettati dal criterio della reale e congrua esigenza (Legge n. 10/1991 - Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e sviluppi delle fonti rinnovabili di energia; Legge Regionale n. 17 del

27/03/2000 - Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso).

Semplici accorgimenti come utilizzo di ottiche di full cut-off anche per l'illuminazione stradale, razionale distribuzione dei corpi illuminanti, utilizzo di vetro piano per l'eliminazione della dispersione verso l'alto, utilizzo di lampade a LED o con più alta efficienza, possono contribuire a ridurre sensibilmente il disturbo luminoso.

Le principali cause di inquinamento da illuminazione riguardano soprattutto le strade di attraversamento dei centri urbani e le insegne luminose, a volte eccessive, laddove la presenza di esercizi commerciali comporta la pubblicizzazione delle attività.

Il regolamento edilizio vigente del Comune di Longiano contiene disposizioni per la riduzione dell'inquinamento luminoso (art. 56: impianti di illuminazione sterna), con richiamo alla L.R. n.19/2003.

La realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, non prevede nuovi punti luce ma solo le opere edili propedeutiche al futuro completamento della pubblica illuminazione lungo via Crocetta, nel tratto mancante fra il campo da calcio e la zona artigianale di via 11 settembre. Tali opere, concordate con HERA LUCE, consentiranno in futuro un progetto di riqualificazione ed efficientamento dell'illuminazione pubblica lungo l'intera via Crocetta, collegando ad anello via Crocetta con via 11 settembre.

La nuova pista potrà inoltre beneficiare dell'illuminazione pubblica stradale perché prevista in adiacenza o in prossimità della strada, evitando una linea indipendente di illuminazione e quindi consentendo di ridurre i costi, i consumi e l'inquinamento luminoso.

Pertanto, il presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincoli espropriativi ex art. 53 L.R. 24/2017, non produrrà impatti negativi significativi sulla matrice in esame.

6.4. Energia

La Provincia di Forlì-Cesena non produce combustibili gassosi né prodotti petroliferi; l'unica produzione è quella di energia elettrica e/o termica da termovalorizzatori dei rifiuti, da fonte idroelettrica, da impianti fotovoltaici e da concentratore solare. Quest'ultima tipologia di produzione si avvale di un impianto di concentratori parabolico lineari ad inseguimento solare in grado di concentrare la radiazione solare per la produzione di calore al sevizio delle utenze produttive e non produttive servite dalla rete di teleriscaldamento. Questa tipologia impiantistica è inoltre dotata di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica a copertura degli autoconsumi.

A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di energia a Regione e Comuni, il Piano Energetico Ambientale della Provincia di Forlì-Cesena (PEAP) ha esaurito la sua efficacia; il documento di riferimento è quindi il nuovo Piano Energetico Regionale, la cui finalità è quella di fornire alla Pubblica Amministrazione gli strumenti necessari all'attuazione delle strategie di intervento atte a migliorare il quadro energetico ambientale del territorio.

Il Piano energetico regionale - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1° marzo 2017, fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030, in materia di rafforzamento dell’economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione.

In particolare, il Piano fa propri gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell’economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione:

- la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990;

- l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili;
- l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030.

Tale piano regionale non individua misure specifiche in relazione all'opera in esame.

Non si rilevano pertanto impatti prodotti su tale matrice dal presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

6.5. Rifiuti

Dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti 2022 - 2027 e dal più recente Report Rifiuti Regione Emilia-Romagna e ARPAE (anno 2023) è possibile analizzare la produzione di rifiuti, anche a livello provinciale e comunale.

In Emilia-Romagna, nel 2022, si rileva una diminuzione nella produzione totale di rifiuti urbani dell'1,4% rispetto al 2021 (calo del 4,5% in provincia di Forlì-Cesena).

La raccolta differenziata si attesta al 74%, ampiamente sopra la soglia del 65% prevista come obbligo normativo nazionale e in aumento di circa l'1,8% rispetto al 2021 (aumento del 5,1% in provincia di Forlì-Cesena), avvicinandosi all'obiettivo 80% per il 2025. Il 45% dei Comuni della Regione ha raggiunto il proprio obiettivo di raccolta differenziata, compreso il Comune di Longiano.

La maggioranza dei 25 Ambiti territoriali della Regione (nel caso di Forlì-Cesena denominato ATO8) hanno adottato criteri di assimilazione unici per tutti i comuni, definiti mediante Regolamenti specifici. Si sono così poste le basi, in tempi diversi, per la sistemazione di omogeneità territoriali. Per le province che hanno registrato presenze turistiche superiori a 5 milioni (intendendo sia le presenze in esercizi alberghieri e complementari, sia quelle in appartamenti dati in affitto da privati), il calcolo della produzione pro-capite, eseguito calcolando gli abitanti equivalenti e non i soli residenti, mostra

significative variazioni. In particolare la produzione di rifiuti solidi urbani pro-capite - espressa in kg/anno abitante - nella provincia di Forlì-Cesena passa da 568 a 547 kg/ab.

La modalità di trattamento prevalente per questa categoria di rifiuti è l'attività R4 (riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici), seguita dall'R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad operazioni di recupero). In provincia di Forlì-Cesena si concentra un elevato numero di impianti dedicati al recupero.

Non si rilevano impatti prodotti su tale matrice dal presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

6.6. Suolo e Invarianza Idraulica

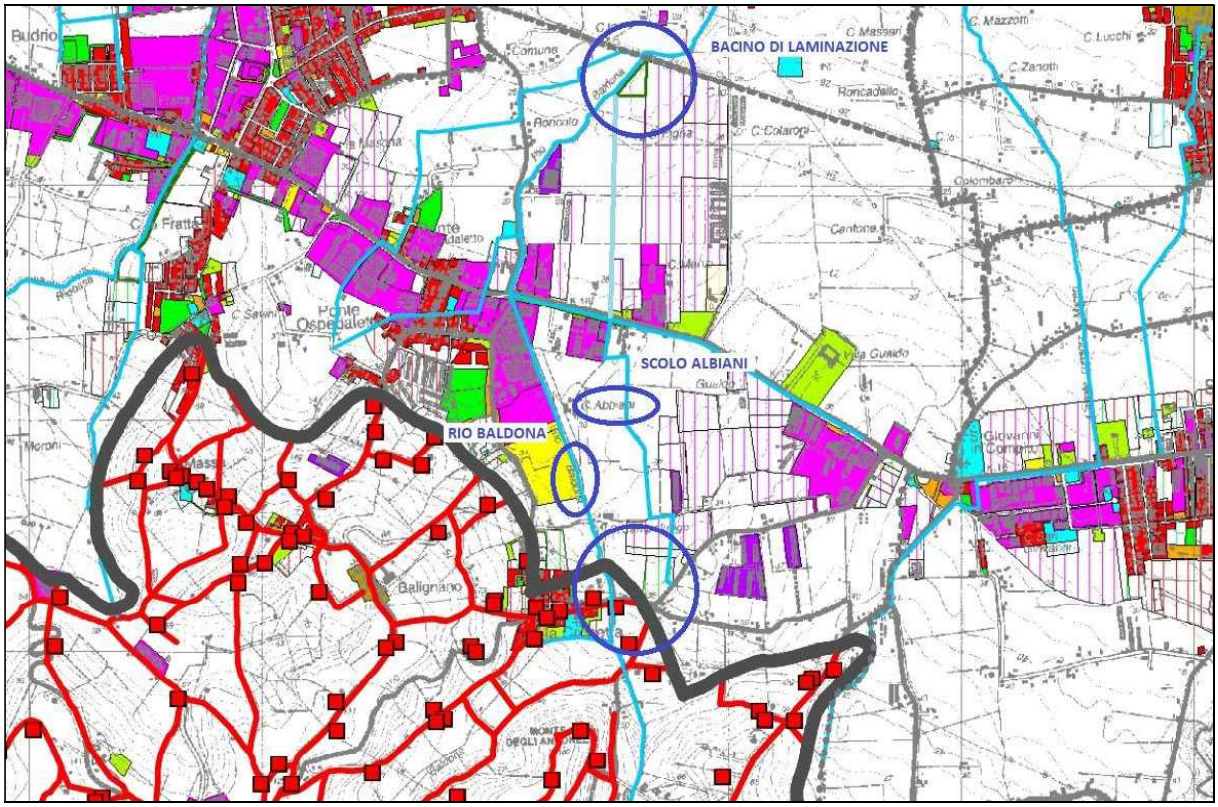
Gli interventi non devono comportare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, come indicato all'art.9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico. L'intervento dovrà rispettare le vigenti norme per l'invarianza idraulica.

La pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, verrà pavimentata in asfalto nei tratti in adiacenza alla strada pubblica (occupando in prevalenza aree attualmente destinate a banchina stradale e quindi poco permeabili) e in stabilizzato di calcestre nei tratti nel verde (contenendo la riduzione di permeabilità) e senza sistemi di raccolta delle acque meteoriche (limitando al massimo la corrivazione superficiale).

L'area di intervento ricade sui bacini imbriferi del Rio Baldona e dello Scolo Albiani, come meglio descritto nella relazione generale PFTE, entrambi gestiti dal Consorzio di bonifica Romagna (con il quale è stato concordato il PFTE per l'allargamento dei ponti su detti canali) e entrambi confluenti nel bacino di laminazione a monte della ferrovia BO-AN, sovradimensionato per far fronte alle esigenze future della zona.

Complessivamente si è quindi cercato di mitigare l'impatto dei lavori in progetto sull'invarianza idraulica, ritendo trascurabile l'incremento di portata sui due canali consorziali sopra citati e altresì trascurabile l'incremento di volume sul bacino di laminazione esistente e comunque compreso nel franco di previsione futura previsto dal progetto del bacino stesso.

Si riporta di seguito un estratto del PTCP tavola 1 con evidenziati (cerchi blu) i due corsi d'acqua, il bacino di laminazione e l'area di intervento.



PTCP tavola 1

Pertanto, il ridotto incremento di superfici impermeabili e la mitigazione ottenuta dal bacino di laminazione, progettato anche per questa finalità, consentono di sostenere che il presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincoli espropriativi ex art. 53 L.R. 24/2017, non produrrà impatti negativi significativi sulla matrice in esame.

6.7. Rischio sismico

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" il Servizio pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC) e sul progetto di localizzazione di opera pubblica, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio (prima parere sismico ai sensi art. 37 della L.R. n. 31/2002, poi modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2003).

In caso di variante urbanistica, il parere si rende necessario qualora le modifiche urbanistiche modifichino le condizioni geomorfologiche dei suoli e si configurino come variante sostanziale, rispetto al parere rilasciato sullo strumento urbanistico vigente.

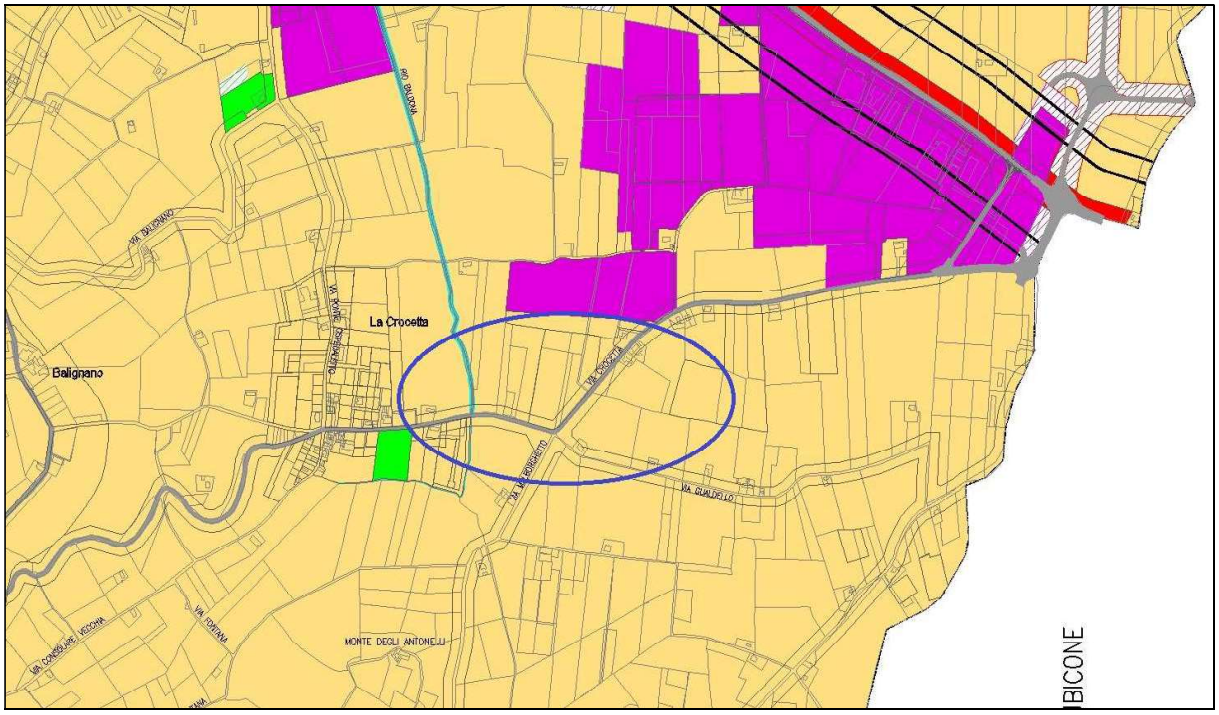
Non si rilevano pertanto impatti prodotti su questa matrice dal presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

6.8. Inquinamento Acustico

Il Comune di Longiano ha approvato il proprio piano di Classificazione Acustica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 24 novembre 2005 (successivamente aggiornata con delibera di C.C. n. 36 del 10 giugno 2013), ai sensi del D.P.C.M. del 14/11/97 e di cui alla legge quadro 447/95, alla L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 ed alla delibera di Giunta regionale n. 2053 del 2001 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico".

L'area oggetto di intervento, in base alla Tavola della suddetta zonizzazione acustica (perimetro blu nell'immagine seguente), ricade interamente all'interno della Classe III "Aree di tipo misto" (Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata

presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.)



Estratto mappa classificazione acustica comunale

La realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, produrrà una riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento acustico lungo il tracciato pertanto, il presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincoli espropriativi ex art. 53 L.R. 24/2017, contribuirà al miglioramento della situazione attuale della matrice in esame.

6.9. Sistema agricolo - Sistema paesaggistico-ambientale - Ecosistemi

La variante in oggetto non presenta interferenze con i sistemi agricoli, ambientali e con il paesaggio per cui non si rilevano impatti prodotti dal procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigente sulla presente matrice.

6.10. Patrimonio culturale, storico e archeologico

La realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, non incide su aree di interesse archeologico e su aree soggette a vincolo storico o monumentale.

In relazione alla tutela archeologica del territorio si segnala che il PRG del Comune di Longiano, in base a studi condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, individua due aree di interesse archeologico, in località Case Missiroli e in località San Giovanni in Compito, come meglio si evince dal precedente paragrafo 5.4, ciascuna con all'interno livelli differenziati di tutela.

Inoltre, gran parte del tracciato in progetto si sviluppa su aree attualmente utilizzate come banchina stradale o come fosso stradale.

Pertanto non si rilevano impatti prodotti dal procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigente sulla presente matrice, fermo restando l'obbligo di segnalare alla Soprintendenza Archeologica le opere che interessano il sottosuolo per profondità superiori a 50 cm, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6.11. Popolazione e salute umana

La realizzazione della pista ciclopedonale lungo via Crocetta, come da allegato PFTE, comporterà un miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita, con benefici socio-economici per la comunità di Crocetta e del Comune di Longiano.

Si tratta infatti di un'opera infrastrutturale di interesse pubblico, finalizzata ad una mobilità sostenibile, alla riduzione del rumore, al miglioramento della qualità dell'aria e della fruizione del territorio.

La riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento acustico lungo il tracciato contribuirà a sviluppare un ambiente urbano più tranquillo e salubre.

La creazione di un percorso sicuro per il tempo libero e lo sport all'aria aperta favorirà il benessere fisico e psicologico della popolazione.

Inoltre, offrendo una mobilità alternativa ed economica e facilitando gli spostamenti per chi non possiede un'automobile o preferisce non utilizzarla, favorirà l'inclusione sociale e contribuirà a ridurre le disuguaglianze sociali.

I lavori verranno condotti nel rispetto delle vigenti normative in materia di rumore e sicurezza cantieri, ponendo particolare attenzione alla movimentazione degli inerti, per minimizzare la dispersione di polveri in corrispondenza delle abitazioni.

Pertanto, il presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, contribuirà al miglioramento della situazione attuale della matrice in esame.

7. SINTESI VERIFICA DEI POSSIBILI IMPATTI SUI SISTEMI SENSIBILI

La tabella seguente sintetizza gli obiettivi e gli effetti generati sul territorio dalle modifiche proposte. La tabella riporta un giudizio sintetico qualitativo; le caselle evidenziano una diversa colorazione per rappresentare l'effetto (positivo, neutro o debolmente-potenzialmente negativo), come da legenda seguente.

	EFFETTO POSITIVO
	EFFETTO NEUTRO
	EFFETTO DEBOLMENTE O POTENZIALMENTE NEGATIVO

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	VALUTAZIONE
INQUINAMENTO DELL'ARIA	
INQUINAMENTO DELL'ACQUA	
INQUINAMENTO LUMINOSO	
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO	
ENERGIA	
RIFIUTI	
SUOLO E INVARIANZA IDRAULICA	
RISCHIO SISMICO	
INQUINAMENTO ACUSTICO	
SISTEMA AGRICOLO – SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE – ECOSISTEMI	
PATRIMONIO CULTURALE, STORICO E ARCHEOLOGICO	
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	
MOBILITA' E TRAFFICO VEICOLARE	

8. CONCLUSIONI

I contenuti del presente procedimento di localizzazione di opera pubblica non producono effetti negativi sugli strumenti di pianificazione territoriali sovraordinati, né sul Piano Regolatore Generale comunale.

Sono state analizzate sinteticamente le singole componenti ambientali: aria, acqua, esposizione della popolazione agli inquinamenti, energia, rifiuti, suolo, rischio sismico, patrimonio storico, salute umana e traffico.

Le modifiche proposte dal progetto non impattano negativamente su tali componenti ambientali né, in generale, sui sistemi geologico-geomorfologico, ecologico e naturalistico, culturale e antropico.

In sintesi emerge che la variante contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del PTCP e del PSC, ai quali il PRG deve concorrere.

Non vi sono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In generale non si ravvisano problematiche relative all'impatto sull'ambiente, in quanto le modifiche introdotte sono volte ad un miglioramento del livello di qualità ambientale degli ambiti di riferimento, in termini di riduzione delle emissioni atmosferiche, riduzione e contenimento all'esposizione dell'inquinamento acustico, miglioramento della qualità dell'ambiente e della vita, mobilità sostenibile e fruibilità del territorio.

In conclusione si ritiene che gli elementi del presente procedimento di localizzazione di opera pubblica con effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e apposizione di vincoli espropriativi ex art. 53 L.R. 24/2017 non generino impatti ambientali o ne generino di assolutamente modesti e del tutto trascurabili.